



Comune di Forlì

Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile

P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì
PEC: territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it
Profilo di committente: www.comune.forli.fc.it

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 DEL LAGHETTO ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO "FRANCO AGOSTO" CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23 GIUGNO 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022)

DISCIPLINARE DI GARA

CUP C69D24010320007

CIG BB0A64BF84

GARA TELEMATICA

La presente procedura di gara viene esperita attraverso l'utilizzazione della **piattaforma di approvvigionamento digitale certificata** del Comune di Forlì (nel prosieguo anche "Sistema") accessibile all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it>, conforme all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, come dettagliatamente specificato nel seguito.

Il Comune di Forlì, in esecuzione della determinazione del dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile n. 814 del 20/03/2026, indice procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo netto di € 342.836,32, che si terrà presso gli uffici del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile il **giorno 05/05/2026 alle ore 10,00**.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Gianluca Rizzo.

Il Responsabile unico del progetto ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 14/01/2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 (denominato nel prosieguo anche "Codice").

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara

2. Disciplinare di gara e relativi allegati:

- domanda di partecipazione alla gara, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1)
- documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 2);

- schema di dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 2-bis);
 - schema di dichiarazione dell'impresa ausiliaria integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avalimento (Allegato 3);
 - Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679;
- 3.Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti";
 - 4.Manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche";
 - 5.INQ URB - Inquadramento Urbanistico
 - 6.INQ CAT - Inquadramento Catastale
 - 7.TAV PD 01 – CTR
 - 8.TAV PD 02 - Stato di Fatto - Rilievo Planialtimetrico
 - 9.TAV PD 03 - Stato di Fatto - Rilievo Planialtimetrico – Ortofoto
 - 10.TAV PD 04 - Stato di Fatto – Sezioni
 - 11.TAV PD 05 - Stato di Fatto – Sezioni
 - 12.TAV PD 06 - Stato di Fatto – Sezioni
 - 13.TAV PD 07 - Stato di Progetto - Planimetria generale - Rilievo Planialtimetrico
 - 14.TAV PD 08 - Stato di Progetto - Planimetria generale – Sezioni
 - 15.TAV PD 09 - Stato di Progetto - Sezioni laghetto
 - 16.TAV PD 10 - Stato di Raffronto - Planimetria generale – Sezioni
 - 17.TAV PD 11 - Stato di Raffronto - Sezioni laghetto
 - 18.TAV PD 12 – Impianto elettrico – Schema quadro elettrico
 - 19.REL ILL - Relazione Illustrativa
 - 20.P MAN - Piano di Manutenzione
 - 21.DOC FOTO - Documentazione Fotografica
 - 22.CME - Computo Metrico Estimativo
 - 23.EL PREZ - Elenco Prezzi
 - 24.EL NP - Elenco Nuovi Prezzi - Analisi Nuovi Prezzi
 - 25.Incidenza mano d'opera
 - 26.CAP SPEC - Capitolato Speciale d'appalto
 - 27.Q TEC - Quadro Tecnico Economico
 - 28.PSC – Piano di Sicurezza
 - 29.Cronoprogramma
 - 30.Schema di Contratto

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente disciplinare di gara e quanto contenuto nei sopra richiamati manuali, prevalgono le prime.

La durata del procedimento di gara è prevista pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando. Qualora la Stazione appaltante effettui la procedura di verifica in contraddittorio dell'anomalia, il termine sopra indicato è automaticamente prorogato di un ulteriore mese.

La presente procedura di gara viene esperita attraverso l'utilizzazione della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata del Comune di Forlì accessibile all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it>, conforme all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, come dettagliatamente specificato nel seguito.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure di gara; in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti in formato elettronico sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario previamente procedere alla Registrazione presso il Sistema. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna

quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente disciplinare.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto, pari a € 342.836,32, IVA esclusa, è comprensivo di:

- lavori soggetti a ribasso, pari a € 239.647,27;
- oneri per la sicurezza interferenziali, pari a € 8.861,62 non soggetti a ribasso per effetto dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;
- costo per la manodopera, pari a € 94.327,43, non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza interferenziali e l'IVA, ammonta a € 333.974,70, e comprende il costo della manodopera, in quanto il concorrente può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera offerto dal concorrente saranno oggetto di verifica. Pertanto il ribasso percentuale offerto verrà applicato all'importo di € 333.974,70.

I contratti collettivi applicabili sono:

a) in riferimento alla categoria prevalente, riconducibile ai codici ATECO 42.91 F Costruzione di opere idrauliche, 43.11 F Demolizione, 43.21 F Installazione di impianti elettrici, 43.22 F Installazione di impianti idraulici:

- contratti collettivi sottosectore edile codice alfanumerico unico: **F012, F015 o F018**.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto in oggetto viene affidato:

a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile dato che le lavorazioni relative alle categorie secondarie risultano minimali rispetto alle lavorazioni relative alla categoria prevalente e da eseguirsi contemporaneamente

c) senza suddivisione in lotti quantitativi, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che si tratta di appalto di importo adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese e che le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito dell'autonomia funzionale.

Per l'esecuzione dell'appalto è previsto il rispetto dei "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM) di cui al DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23 GIUGNO 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), in ottemperanza a quanto indicato all'art. 57, comma 2, del Codice, al fine di dare adempimento al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP) adottato in accordo con le direttive dell'Unione Europea, secondo quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. m) e 32, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.7 al Codice.

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro 310 (trecentodieci) giorni complessivi naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La medesima penale troverà applicazione altresì nelle ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' dovuta la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del Capitolato speciale d'appalto.

I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere effettuati se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso di gara e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma pari a € 100.000,00 (euro centomila/00). Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia entro giorni 30 dall'adozione di ogni stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante emette il certificato di pagamento:

a)relativamente agli acconti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 7 giorni dall'adozione degli stessi;

b)relativamente alla rata di saldo, all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro 7 giorni dallo stesso, a sua volta emesso entro il termine di mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'adozione dello stato di avanzamento e dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Il lavoro si articola nelle seguenti categorie di opere:

1.Categoria prevalente : OG13 per € 342.836,32, classifica II;

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione unitaria delle seguenti lavorazioni:

- impianto di sollevamento per € 22.419,20

trattandosi di compiti essenziali, per le motivazioni esposte nel Capitolato speciale d'appalto.

2. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 1, c. 1, lettera l), dell'allegato I.1 al Codice, tra cui:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative), **c)** (consorzi tra imprese artigiane) e **d)** (consorzi stabili) dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera **e)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **f)** (consorzi ordinari di concorrenti), **g)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **h)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 65, comma 2, del del D.Lgs. n. 36/2023;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) o c), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche "aggregazione di retisti");

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in **concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 95 e 98 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per quanto riguarda la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d), del Codice (concordato preventivo), l'esclusione non opera se i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2019 e all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 sono stati adottati entro la data dell'aggiudicazione.

Per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione di ammissibilità la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle suddette misure.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e l'aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94,

95 e 98 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23/6/2011, consultabile sul sito internet comunale al seguente indirizzo:

https://www.comune.forli.fc.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=2180.

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, ed, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla gara:

a) gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) gli operatori economici che non hanno assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) gli operatori economici, che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che si trovano nell'impossibilità, per un periodo di mesi 12, di partecipare a procedure di affidamento, a causa dell'omessa produzione, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto o concessione, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, comma 6, All. II.3 al Codice).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 262 del 20.6.2023, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici – Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, autorizza tramite il medesimo sistema FVOE 2.0, l'accesso al proprio fascicolo virtuale da parte della Stazione appaltante.

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema FVOE:

a) i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di ordine generale;

b) i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti

certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema FVOE, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle richieste della Stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

Per quanto riguarda la regolarità fiscale relativa alle violazioni definitivamente accertate, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema FVOE, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.AC. n. 464/2022).

Per quanto non verificabile tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, in riferimento a documenti non disponibili o ad operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, la Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000.

5. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara elencata in premessa è consultabile accedendo alla piattaforma telematica all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>.

Gli elaborati, che compongono il progetto a base di gara, sono altresì consultabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1w7Cfi9PdTgSvn5f9oUCo1zhGQVBKQPhZ?usp=sharing>

6. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, non oltre il 27/04/2026. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti devono essere formulati utilizzando esclusivamente le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 28/04/2026 esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile dalla scheda di dettaglio della presente procedura.

Analogamente la stazione appaltante si riserva di pubblicare eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura all'indirizzo internet <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, incluse le richieste telefoniche.

7. Piattaforma telematica e modalità di presentazione della documentazione

7.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

7.2 Identificazione e registrazione alla piattaforma

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma a seguito dell'identificazione dell'operatore economico e previa registrazione nella Piattaforma. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (**SPID**) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara telematica tramite il Sistema, è necessario previamente procedere alla Registrazione presso il Sistema. Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata".

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare quali operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico): tale intenzione potrà essere manifestata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Pertanto, l'operatore economico che intende partecipare alla gara in qualità di mandatario o capogruppo, sarà l'unico soggetto abilitato, previa registrazione, ad operare nella piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese,

il consorzio ordinario, la rete o il gruppo europeo di interesse economico. Analogamente, il consorzio tra società cooperative o tra imprese artigiane o il consorzio stabile sarà l'unico soggetto abilitato, previa registrazione, ad operare nella piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'account di accesso alla piattaforma è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. L'uso dell'account non sostituisce l'utilizzo della firma digitale, ove prevista. Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

7.3 Modalità di presentazione della documentazione

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente disciplinare sono precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Pertanto, **non saranno ammesse offerte o altra documentazione a corredo dell'offerta, presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque al di fuori della piattaforma telematica, salvo quanto contenuto nel FVOE.**

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno tra l'altro:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso. Qualora gli operatori economici, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno integralmente la responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni relative alla presente gara;

- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito ("Busta amministrativa" e "Busta economica");

- avviare la predisposizione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;

- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sarà pertanto l'operatore economico mandatario/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto dei mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

- predisporre le buste digitali secondo le modalità previste nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato prescritto (es.: PDF) e, ove richiesto, firmati digitalmente (es. in formato P7M) dai soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i documenti informatici (files) siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste digitali;

- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica; a tale riguardo, si precisa che:
 - a) prima dell'invio, tutti i files che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
 - b) la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta", ottenendo riscontro a video della data e ora di invio e numero di protocollo dell'offerta;
 - c) oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio.

I concorrenti hanno l'onere di verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico dei medesimi.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 50 MB per ciascun singolo file** da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di **massimo 500 MB complessivi per ciascuna busta digitale**, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni, tali da contenere il più possibile la dimensione dei files. In caso di suddivisione in lotti, il Sistema prevede una sola "Busta amministrativa" digitale per tutti i lotti, pur essendo previste tante buste economiche digitali quanti sono i lotti.

Resta a carico dei concorrenti l'onere e la conseguente responsabilità di far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, anche attivandosi **con adeguato anticipo** per rispettare il termine per la presentazione delle offerte. **Qualora il concorrente riscontri problematiche nel caricamento dell'offerta a causa di malfunzionamenti o disfunzioni della piattaforma telematica, dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante o al call center sotto indicato, quanto meno nel giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, producendo documentazione idonea (compresi, ove possibile, gli "screenshot" di segnalazione di errori o malfunzionamenti). Il concorrente, che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta nell'ultimo giorno utile, rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta, senza nulla poter imputare alla Stazione appaltante.**

I documenti caricati nella piattaforma dai concorrenti verranno considerati privi di sottoscrizione, qualora siano firmati utilizzando certificati di firma digitale non validi, revocati, sospesi o scaduti al momento dell'apposizione della firma, anche nell'ipotesi in cui la piattaforma non ne abbia dato segnalazione ai concorrenti.

Per eventuale supporto e per tutte le problematiche di carattere informatico attinenti la Registrazione e la presentazione dell'offerta tramite il Sistema, l'operatore economico può contattare il Call Center dedicato presso i seguenti recapiti:

- Telefono: 0422 267755

- Posta elettronica: service.appalti@maggioli.it

fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

La domanda di partecipazione alla gara e tutte le dichiarazioni, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a.devono essere firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b.potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia informatica della relativa procura con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

c.devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d.le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

e.in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

f.tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di partecipazione deve essere formulata e sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8. Comunicazioni ed elezione di domicilio

L'operatore economico elegge domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata, indicata in fase di registrazione alla piattaforma telematica del Comune di Forlì.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi attraverso la piattaforma telematica (al riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") o all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata". Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; la modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come specificato nel sopra citato documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti"; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area comunicazioni della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio nelle ulteriori sezioni della piattaforma telematica tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, l'operatore economico mandatario / capogruppo, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio per sé e per le mandanti in conformità a quanto sopra indicato.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, la Stazione appaltante invia le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente o acquisito d'ufficio mediante consultazione degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

9. Subappalto

L'appaltatore non può affidare a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, né la prevalente esecuzione (maggiore del 50%) delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, fermo restando quanto indicato all'art. 3 del capitolato speciale relativamente alle eventuali lavorazioni da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario e quindi non subappaltabili.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono dichiarare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

9-bis. Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 1, oppure di un altro contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. La presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele devono essere effettuate in conformità ai criteri e alle modalità definiti nell'Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023. Si applica la presunzione di legge di equivalenza relativamente ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione femminile.

Si richiama quanto previsto dalle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, in quanto compatibile con interventi non finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, né dal Piano nazionale complementare.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici si impegnano, inoltre, a garantire:

a) le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente, oppure le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi ivi previsti;

b) il contrasto al lavoro irregolare;

c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico indica nella dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 2-bis) le modalità con le quali intende adempiere gli impegni di cui al periodo precedente. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l'abilitazione dell'esecutore, ai sensi del **decreto ministeriale n. 37/2008**:

- lavori di impianti elettrici impianto di sollevamento, art. 1, comma 2, **lett. a)**

- lavori di impianti meccanici impianto di sollevamento, art. 1, comma 2, **lett. d)**

per un importo complessivo netto di € 22.419,20.

Pertanto il concorrente deve dichiarare di garantire il possesso della suddetta abilitazione in proprio o mediante subappalto.

10. Verifica di anomalia delle offerte

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procede come segue:

A) In presenza di un numero di offerte uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia in applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice ed, in particolare:

A.1) Se il numero delle offerte è pari o superiore a 15, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato dal RUP come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte (cd. "offerte intermedie"), con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso (cd. "ali"); le offerte intermedie aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento (ali), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare e vengono accorpate, sia che si collochino al margine (a cavallo) dell'ala, sia che si collochino all'interno dell'ala (Cons.St., Ad. Plen., n. 5/2017);

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico (S) di cui alla lettera b).

A tal fine, si applica la seguente formula:

$$S_a = M + S \times [1 - (c_1 \times c_2 / 100)]$$

in cui:

S_a = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto al punto 1), lett. a), del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice

S = scarto medio aritmetico

c₁ = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c₂ = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

A.2) Se il numero delle offerte è inferiore a 15, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato dal RUP come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte (cd. "offerte intermedie"), con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso (cd. "ali"); le offerte intermedie aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento (ali), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare e vengono accorpate, sia che si collochino al margine (a cavallo) dell'ala, sia che si collochino all'interno dell'ala (Cons.St., Ad. Plen., n. 5/2017);

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che in riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra indicati, per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. In riferimento al metodo di calcolo previsto nel caso in cui il numero delle offerte è pari o superiore a 15, nella somma dei ribassi di cui alla precedente lett. d) la seconda cifra decimale non viene arrotondata.

Quindi, in presenza di un numero di offerte uguale o superiore a 5, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e la Commissione individua la miglior offerta inferiore alla soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta, che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, tra cui:

a) presunta incongruità del costo della manodopera;

b) sottostima della quantità di ore/uomo necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;

c) sottostima degli oneri aziendali per la sicurezza;

d) costi dei materiali manifestamente non in linea con le condizioni di mercato;

e) altri elementi che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa.

B) In presenza di un numero di offerte inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione individua la miglior offerta in base al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà di valutare la congruità dell'offerta, che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, tra cui:

a) presunta incongruità del costo della manodopera;

b) sottostima della quantità di ore/uomo necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;

c) sottostima degli oneri aziendali per la sicurezza;

d) costi dei materiali manifestamente non in linea con le condizioni di mercato;

e) altri elementi che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione dell'anomalia in contraddittorio, il Responsabile unico del progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile unico del progetto, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

11. Garanzie richieste

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale e nei modi previsti dall'art. 53, comma 4, e, per quanto non derogato, dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 16/9/2022, n. 193.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto, a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa "All Risks"**, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che assicuri anche la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

Sezione 1 – Danni alle cose

Partita 1 = importo netto contrattuale

Partita 2 = € 100.000,00

Partita 3 = € 50.000,00

Partita 4 = € //

Sezione 2 – RCT

Massimale € 1.000.000,00

Limite per sinistro di identico importo: € 1.000.000,00.

La Polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 16/9/2022, n. 193.

Limitatamente ai lavori di cui all'art. 4, comma 3, lett. m) (lavori su opere e impianti preesistenti) e lett. n) (lavori su beni artistici), del sopra citato schema di polizza tipo, sono ammissibili franchigie e/o scoperti a favore dell'assicuratore, in misura non superiore al 10% del massimale previsto, ferma restando l'integrale responsabilità dell'appaltatore; in tutti i restanti casi, la polizza deve prevedere che la franchigia e lo scoperto rimangono a carico dell'appaltatore, fermo restando che l'assicuratore deve risarcire al committente e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

La copertura assicurativa dovrà espressamente e specificamente comprendere:

- i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 14, lett. l, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 16/9/2022, n. 193) con un massimale di € 100.000,00;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegni in genere (art. 14, lett. n, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 16/9/2022, n. 193) con un massimale di € 100.000,00;
- i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 14, lett. o, dello schema di polizza tipo 2.3 allegato al D.M. 16/9/2022, n. 193) con un massimale di € 100.000,00.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 33,00 (euro trentatré/00) tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta di pagamento è disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP). Pertanto, **il concorrente deve procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione dell'offerta**. In caso di mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'operatore economico è escluso per inammissibilità dell'offerta.

13. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova: requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e avvalimento

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività pertinenti rispetto all'oggetto della prestazione da affidare. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che:

- l'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, salva l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, salva l'attivazione del soccorso istruttorio.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, salvo che questi siano già presenti nel fascicolo ed acquisibili dalla stazione appaltante o siano già in possesso della stazione appaltante.

13.1. Indicazioni sui requisiti speciali per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE sono ammessi alla gara se gli operatori economici che vi partecipano sono in possesso complessivamente dei requisiti di qualificazione richiesti, ferma restando la necessità che l'esecutore sia munito dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore raggruppato o dal consorziato. Ciascuna impresa raggruppata o consorziata, se qualificata in una categoria, è abilitata a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo a base di gara della medesima categoria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate

ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice.

In caso di consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (consorzi di cooperative) e c) (consorzi di imprese artigiane) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili), relativamente ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento, si applica quanto segue:

a) per gli appalti che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

b) per gli appalti che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero, se ammesso, mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice e del paragrafo 13.2 del presente Disciplinare.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

13.2. Avalimento

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare:

- i requisiti di ordine generale;
- il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 3 e dichiararli mediante compilazione del modulo Allegato 3;

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli mediante compilazione del modulo Allegato 3;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega ai documenti di ammissibilità il contratto di avalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, deve pervenire, **a pena di esclusione**, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma telematica **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 04/05/2026 (quattro maggio) 2026.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta mediante le seguenti buste digitali:

- "Busta amministrativa";
- "Busta economica".

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato

riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. Criterio di aggiudicazione

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante:

-ribasso unico percentuale sull'allegato elenco prezzi.

16. Contenuto della "Busta amministrativa" digitale

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La procedura di gara in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica, accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

La "Busta amministrativa" digitale deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

1) Domanda di partecipazione alla gara allegato 1 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica le consorziate per le quale concorre alla gara e le eventuali consorziate non esecutrici che prestano i requisiti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

2) Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato 2 reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.3 del

presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico;

3) Dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2-bis al presente Disciplinare resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. La dichiarazione integrativa deve recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti nell'Allegato 2-bis, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e deve essere corredata dai documenti richiamati nel medesimo Allegato 2-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste. In particolare, il concorrente dichiara, tra l'altro:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal presente Disciplinare e l'eventuale ricorso all'avvalimento, ove ammesso;

c) l'adozione delle misure di self cleaning di cui al paragrafo 3, inserendo nella "Busta amministrativa" digitale, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

d) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

f) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;

g) di assumere gli impegni di cui al paragrafo 9-bis, indicando le modalità con cui intende adempierli;

h) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

i) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice;

j) di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile la quota di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prescritta negli atti di gara;

k) in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, di impegnarsi a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante, dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

l) in caso di operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di impegnarsi a consegnare, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e, dando prova dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, una relazione

relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, consultabile sul sito internet del Comune di Forlì (<https://www.comune.forli.fc.it>) nella sezione "Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare", e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

n) di accettare il protocollo di legalità del Comune di Forlì.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente la dichiarazione integrativa al DGUE, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti dell'Allegato 2-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. In particolare, si evidenzia che qualora il concorrente ometta le dichiarazioni per le quali non è ammesso il soccorso istruttorio, l'offerta verrà esclusa.

E' consentita l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di **self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante

ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE e la dichiarazione integrativa al DGUE, sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, devono essere prodotti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli eventuali consorziati non esecutori che prestano i requisiti.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

2) (Solo in caso di concordato preventivo o di domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019, ai sensi dell'art. 124 del Codice e dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019):

a) provvedimento del tribunale o giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) relazione firmata digitalmente dal professionista indipendente, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la relazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal professionista, con cui il medesimo attesta:

- di essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese di cui all'art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019, nonché nel registro dei revisori legali;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- di essere indipendente e, quindi, di non essere legato all'operatore economico o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale, di non avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dell'impresa e di non aver posseduto partecipazioni in essa, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;

3) Ricevuta di pagamento, in copia informatica, del contributo di € 33,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuato con le modalità di cui al paragrafo 12.

4) (Solo in caso di avvalimento):

- **DGUE allegato 2** al presente Disciplinare e **dichiarazione dell'ausiliario Allegato 3** al presente Disciplinare, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo 3, dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e recante l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;

- **contratto**, in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse oggetto di avvalimento; il contratto

di avvalimento deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria.

In caso di avvalimento, la dichiarazione integrativa dell'ausiliario deve recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e deve essere corredata dai documenti richiamati nell'Allegato 3, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

5) con esclusivo riferimento agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, copia dell'ultimo **rapporto biennale sulla situazione del personale** di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, conforme al D.M. 29/3/2022, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del predetto art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il rapporto sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" e di comunicazione al Ministro per le pari opportunità, al Ministro per le politiche giovanili e al Ministro per le disabilità.

Il rapporto sulla situazione del personale e la relativa attestazione devono essere prodotti (se assoggettati all'obbligo di cui al citato art. 46):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

6) eventuale procura in conformità a quanto previsto al paragrafo 7.3.

16.1. Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi

Documentazione da produrre:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascun concorrente riunito. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascun concorrente consorziato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascuna impresa della rete. Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed abbia i requisiti del consorzio stabile, non deve rendere la predetta dichiarazione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascuna impresa della rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD). Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascuna impresa della rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD). Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
 - c. le lavorazioni e rispettive categorie e quote percentuali, che verranno assunte da ciascun concorrente retista.

In caso di omessa dichiarazione circa le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori riuniti o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione il soccorso istruttorio.

17. Contenuto della "Busta economica" digitale

L'offerta economica deve essere caricata nella piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla "Busta economica" l'operatore economico deve svolgere le operazioni di predisposizione della busta economica.

La compilazione dell'offerta economica avviene su piattaforma telematica in modalità "inserimento valori offerti e upload di documenti", la quale prevede, in sintesi:

- l'inserimento del ribasso nel Sistema e la generazione del file PDF dell'offerta;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La "Busta economica" digitale deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, che deve essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa, in conformità a quanto indicato al paragrafo 7.3. L'offerta deve essere espressa mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso percentuale in lettere.

L'offerta economica deve, a pena di esclusione, indicare espressamente:

a) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi

aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione appaltante e non soggetti al ribasso offerto;

b) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 1 del presente Disciplinare non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera offerto dal concorrente saranno oggetto di verifica.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente come segue:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

18. Svolgimento delle operazioni di gara e soccorso istruttorio

Al fine di rispettare i termini estremamente ridotti imposti dal D.Lgs. n. 36/2023, le procedure di affidamento sono improntate alla massima celerità e al principio di autoresponsabilità degli operatori economici, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali negligenze, errori o ritardi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione richiesta nell'ambito della procedura di affidamento ed ai fini della stipulazione del contratto. La stazione appaltante può assegnare termini perentori, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, in riferimento a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico ed a ciascuna richiesta di documenti o chiarimenti rivolta al medesimo. L'operatore economico non può vantare alcuna pretesa, né legittimo affidamento, ad integrare o perfezionare adempimenti o documenti, carenti rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Resta ferma l'applicazione del soccorso istruttorio, ove ammesso dalle norme vigenti, senza che l'operatore economico possa pretendere la reiterazione o ottenere la rimessione in termini nel caso in cui, a fronte di specifica richiesta della stazione appaltante, non abbia integralmente prodotto o posto in essere quanto richiesto; tuttavia, ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La prima seduta avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile il giorno **05/05/2026 alle ore 10,00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volte citato – capitolo “Espletamento della gara (telematica)”).

La stazione appaltante applica l’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del Codice e quindi procede all’apertura ed all’esame delle offerte economiche di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto la Commissione di gara procede, nell’ordine:

- a) a verificare a sistema l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- b) a verificare l’avvenuto pagamento, da parte di tutti i concorrenti, del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante accesso al fascicolo virtuale degli operatori economici, con attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice;
- c) ad aprire ed esaminare le offerte economiche di tutti i concorrenti non esclusi in esito alla verifica di cui al precedente punto b);
- d) a svolgere le operazioni di cui al paragrafo 10 ai fini della verifica di anomalia delle offerte, con le eventuali esclusioni provvisorie;
- e) a formulare la graduatoria provvisoria;
- f) nei confronti del concorrente primo in graduatoria:
 - f.1) a controllare la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - f.2) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
 - f.3) ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice.
- g) in caso di esclusione del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria:
 - g.1) a svolgere nuovamente le operazioni di cui al paragrafo 10 ai fini della verifica di anomalia delle offerte, incluso il ricalcolo della soglia di anomalia, ove siano presenti almeno cinque offerte, ivi comprese le offerte che erano state oggetto di esclusione automatica provvisoria in esito al calcolo precedente; per l’effettuazione del ricalcolo della soglia di anomalia, si prendono in considerazione anche le offerte che erano state oggetto di esclusione automatica provvisoria in esito al calcolo precedente;
 - g.2) a riformulare la graduatoria provvisoria;
 - g.3) a svolgere, nei confronti del concorrente collocato al primo posto della nuova graduatoria provvisoria, le attività di cui ai precedenti punti f.1), f.2) e f.3) ed, in caso di sua esclusione, a ripetere le attività di cui ai punti g.1), g.2) e g.3).

Con la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa dai concorrenti, ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del **contratto di avvalimento** (qualora l'avvalimento non sia vietato), della **garanzia provvisoria** (ove richiesta), del **mandato** collettivo speciale o dell'**impegno** a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'**offerta** è sanabile;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione del CCNL applicato;

- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle **condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 102 del Codice**, come specificato dal paragrafo 9-bis del presente Disciplinare, dato che nella presente gara tali condizioni non si configurano come criteri premianti (Nota illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023, paragrafo 21);

- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;

- è sanabile per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'**assunzione** di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni 7 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e relativi allegati. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, in qualsiasi momento nel corso della procedura, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ed a presentare tutti i documenti complementari o parte di essi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile unico del progetto formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

19. Aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Il RUP procede, laddove non vi abbia provveduto in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'ammissibilità della riduzione del costo complessivo della manodopera offerto dal concorrente, rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante, in quanto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera, mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente produce entro il termine di giorni 15;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il miglior offerente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante; a tal fine, il RUP può richiedere al miglior offerente una analitica relazione di equivalenza, corredata da idonea documentazione probatoria, in riferimento a ciascuno dei parametri di valutazione dell'equivalenza economica e normativa, previsti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 102 del Codice, come specificato dal paragrafo 9-bis del presente Disciplinare, e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, il contrasto al lavoro irregolare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta. Successivamente si procede come indicato ai punti g.1), g.2) e g.3) del precedente paragrafo 18 ed alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, il dirigente competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, entro giorni 30 decorrenti dalla data dell'aggiudicazione. Fino alla scadenza del medesimo termine, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione

del contratto.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, salvo quanto previsto dall'articolo 216, commi 2 e 3, del Codice in caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea.

20. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna, Via D'Azeglio, 54 – 40123 Bologna.

21. Regole di condotta e responsabilità nell'utilizzo della piattaforma telematica

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 e delle Linee guida dell'AGID, nonché nelle istruzioni presenti nel sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> o nel sito <http://www.comune.forli.fc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La pubblicità della proroga avviene mediante pubblicazione sul profilo di committente: www.comune.forli.fc.it.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Forlì non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Forlì da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della piattaforma telematica sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, inclusi la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune di Forlì segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Tutti i contenuti del sito <https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il Comune di Forlì non garantisce la rispondenza del contenuto del sito ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Forlì, in riferimento a pregiudizi, danni, costi e oneri di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferti da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara o nei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o di violazioni della normativa vigente. Inoltre, i concorrenti sono tenuti a risarcire il Comune di Forlì, in riferimento a pregiudizi, danni, costi e oneri di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, a causa delle suddette violazioni.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune di Forlì si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Ogni operatore economico si impegna, sotto la propria responsabilità, ad accedere, verificare e monitorare in maniera continuativa e sollecita il Sistema, con particolare riferimento all'area comunicazioni ed a tutte le sezioni informative del proprio account, inclusa la casella di posta elettronica certificata dal medesimo indicata, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle richieste della stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

In caso di violazione delle regole di utilizzo del Sistema tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

22. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di approvvigionamento digitale del Comune di Forlì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice e, limitatamente all'inversione procedimentale, indicate nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, 13/1/2026, n. 61.

L'operatore economico può inserire, nella busta relativa all'offerta economica, una dichiarazione firmata dal proprio titolare o rappresentante, indicante le eventuali parti dell'offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo e specifico le ragioni per le quali tali parti dell'offerta non sono ostensibili. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata del documento, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute non ostensibili. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. In tali casi, nella comunicazione dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente di Servizio
Ing. Gianluca Rizzo

*(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p>Chi tratta i miei dati?</p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p>Ho l'obbligo di fornire i dati?</p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p>Per quanto sono trattati i miei dati?</p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Servizi Finanziari, il Servizio Segreteria e Affari Generali e l'Archivio Generale; al Responsabile unico del progetto, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Legge n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p>A chi vengono inviati i miei dati?</p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: dpo@studiopaciecsrl.it</p>	<p>Che diritti ho sui miei dati?</p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p>A chi mi posso rivolgere?</p>